

## DL 92/2025: NIENTE PER IL PRESENTE E PER IL FUTURO DELL'EX ILVA

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 26 giugno, il **decreto-legge n. 92 del 2025**, recante “Misure urgenti di sostegno ai **comparti produttivi** e disposizioni nel settore del **lavoro** e delle **politiche sociali**”, è stato approvato il 24 luglio dal Senato con un voto di fiducia ed ora allo stesso modo, il 31 luglio, dalla Camera dei deputati.

Si tratta ancora una volta di un provvedimento che contiene misure disparate – una sorta di “**mini decreto omnibus**” – e che non riesce a dare risposte alla questione più importante che avrebbe dovuto affrontare: il nodo industriale, ambientale e sociale dell'**ex Ilva di Taranto**. Rispetto a questo, come ha sottolineato nella sua dichiarazione di voto sulla fiducia il [deputato del PD-IDP Ubaldo Pagano](#), siamo davanti ad un decreto che “è **una scatola vuota**: zero per i lavoratori, zero per le bonifiche, zero per la tutela della salute, zero per la sicurezza, zero per la manutenzione, zero per la diversificazione dell'economia del territorio”.

Chiuso, come è noto, il capitolo della fallimentare gestione di ArcelorMittal, la società attualmente è in **amministrazione straordinaria** e si è arrivati alla **procedura di vendita** dei beni e dei complessi aziendali di **Acciaierie d'Italia**, in una situazione in cui però **si rischia lo stop** per mancanza di risorse: con un solo altoforno attivo la produzione è ai minimi storici, le perdite sfiorano i 2 milioni al giorno e con 200 milioni ancora in cassa si potrà andare avanti, come hanno ammesso gli stessi commissari nel corso delle audizioni al Senato, ancora solo per qualche mese.

Ad essere messo drammaticamente in evidenza, oggi, è tutto ciò che non ha funzionato nella **politica industriale** del Governo Meloni negli ultimi tre anni. Perché è vero che si parla di una crisi profonda che ha radici lontane, ma è altrettanto vero che nell'ultimo triennio il quadro è precipitato per l'**incapacità dell'esecutivo di costruire una strategia** vera, coerente e lungimirante. Fin dall'inizio si è scelta, al contrario, la strada del **rinvio**, del **galleggiamento**, del prendere tempo. Dell'**opacità**.

È stato introdotto uno **scudo penale**, così da sollevare i commissari da ogni responsabilità. Sono stati utilizzati i **prestiti ponte** per pagare le bollette pregresse. È stato imposto alle **imprese dell'indotto** il pagamento solo del **70 per cento dei crediti** che avrebbero dovuto ottenere. Non è stato rifinanziato in modo adeguato e sufficiente il Fondo Tamburi. Ed è stato colpevolmente **cancellato un miliardo di euro del PNRR destinato alla**

**decarbonizzazione**, caricandolo sul Fondo di Sviluppo e Coesione, facendo sfumare per Taranto una reale straordinaria occasione di riconversione ambientale e industriale.

Rispetto al tema dell'**Autorizzazione integrata ambientale (AIA)**, che senza nessun accordo di programma la Conferenza dei servizi ha approvato con il parere contrario degli enti locali e in violazione delle sentenze europee, non sono stati presi in considerazione i nostri emendamenti che prevedevano l'obbligo della valutazione del danno sanitario ogni due anni, coinvolgendo gli enti locali e l'ARPA regionale. Il risultato finale, come ha sottolineato nella sua dichiarazione di voto finale il [deputato del PD-IDP Arturo Scotto](#), è un'AIA "che **spinge per la ricarbonizzazione**, compresa una **nave rigassificatrice** che proverà a investire e incentivare la produzione a carbone e un accordo però di programma che parla di decarbonizzazione".

Lo stesso è successo riguardo le **bonifiche**: a fronte di 4.800 ettari del Sito di interesse nazionale (SIN) di Taranto, solo pochi ettari hanno visto l'approvazione di progetti e ancora meno sono stati bonificati. Sono stati persino sottratti fondi destinati al risanamento ambientale, per finanziare l'operatività dell'azienda.

Uguale sorte, un **muro di "no"**, hanno incontrato i **nostri emendamenti**, concreti e responsabili, per migliorare il decreto-legge con l'aumento delle risorse per la sicurezza degli impianti da 200 a 400 milioni, con l'istituzione di un fondo per la manutenzione degli altoforni, con il ripristino dell'idrogeno verde per la produzione del preridotto, con le garanzie occupazionali nei bandi per i nuovi investitori. Avevamo previsto anche degli emendamenti perché ci potesse essere la possibilità dello Stato di intervenire direttamente, assumendo temporaneamente il controllo dell'azienda in caso di fallimento delle trattative industriali. E ancora per il mantenimento dei livelli occupazionali, per il sostegno ai lavoratori e per l'accompagnamento anche dei lavoratori al raggiungimento dei requisiti pensionistici. Nulla di tutto questo è stato accettato, **tutto è stato respinto senza alcun confronto di merito**, con l'ennesimo ricorso alla questione di fiducia.

E dopo aver ignorato per due anni la nostra proposta di un **accordo di programma** che fosse il frutto di un patto vincolante tra enti locali e parti sociali per rilanciare Taranto in modo sostenibile, ora si presenta – peraltro come un aut aut, prendere o lasciare – una **bozza di accordo** che viene giudicata al momento inaccettabile dagli stessi enti locali di ogni appartenenza politica. Per il semplice fatto che **non contiene nulla di preciso**: nessuna garanzia occupazionale per i lavoratori diretti e per l'indotto, nessuna misura compensativa per il territorio, nessun cronoprogramma realistico, nessun rispetto dei limiti emissivi, nessuna clausola vincolante per eventuali acquirenti. E rispetto alla **procedura di vendita**, dopo che per mesi è stato detto che gli unici compratori possibili erano gli azeri di Baku Steel, ad un certo punto è spuntata l'**ipotesi** che ci sia bisogno di una **nuova gara**.

Insomma, a dominare su tutto sembrano davvero essere le **due costanti** che dal primo giorno contraddistinguono l'azione di questo Governo: da una parte l'**improvvisazione** e dall'altra l'**approssimazione**.

Il risultato, ancora una volta, è un **provvedimento insufficiente, confuso, incapace di dare un presente e un futuro alla siderurgia nel nostro Paese**, tanto a Genova come a Taranto, e anche di individuare misure efficaci e strategiche rispetto al tema degli **ammortizzatori sociali**.

Detto che per tutto questo, così come al Senato, il **voto del Gruppo del PD-IDP** alla Camera dei deputati è stato **convintamente contrario**, ecco le **principali misure** contenute nel decreto.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, recante misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi” (approvato dal Senato) [AC 2527](#) e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnato Commissioni riunite X Attività produttive e XI Lavoro-

## **CAPO I – MISURE PER GLI STABILIMENTI DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE E PER LA DECARBONIZZAZIONE**

### **Disposizioni finanziarie per la continuità produttiva degli stabilimenti ex ILVA (art. 1)**

Per garantire la **continuità produttiva** e la **sicurezza** degli **stabilimenti siderurgici di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria**, è previsto un finanziamento statale fino a 200 milioni di euro per il 2025. In particolare, si prevede che le risorse siano destinate ad interventi urgenti di manutenzione, ripristino e adeguamento degli impianti, e a garantirne adeguati standard di sicurezza. Il **finanziamento**, a tasso di mercato, ha una **durata massima di cinque anni** e può essere utilizzato direttamente da ILVA o trasferito a Acciaierie d'Italia, su richiesta dei commissari. La restituzione del prestito (capitale, interessi e spese) deve avvenire entro 120 giorni dalla vendita degli impianti, utilizzando il ricavato della cessione, o comunque entro cinque anni dalla concessione del finanziamento. Il rimborso deve avvenire in via prioritaria rispetto agli altri debiti, anche derogando alle norme del codice della crisi d'impresa.

### **Disposizioni per favorire la riqualificazione industriale e lo sviluppo produttivo dell'area del Polo siderurgico di Piombino (art. 1-bis)**

Nel corso dell'**esame al Senato** è stata decisa l'introduzione di nuove regole che rendano praticabile l'**accesso al credito** per gli **operatori economici** intenzionati a insediare attività produttive nell'**area del Polo siderurgico di Piombino**, oggi classificata Sito di interesse nazionale per quantità e qualità dei rifiuti e per lo stato di crisi industriale complessa.

### **Per la realizzazione di impianti per la produzione del preridotto (art. 2)**

Si introducono modifiche alla disciplina della realizzazione di **impianti per la produzione di preridotto**. Si interviene, in particolare, da un lato eliminando i riferimenti al PNRR e alla produzione del preridotto attraverso l'idrogeno – ormai non più necessari a seguito del passaggio delle risorse per la realizzazione dell'impianto dal PNRR al Fondo per lo sviluppo

e la coesione – e dall'altro prevedendo che la società costituita per la gestione dell'impianto possa procedere alla realizzazione e alla gestione attraverso una partnership con un socio privato scelto tramite una gara a cosiddetto "doppio oggetto".

### **Semplificazioni per gli investimenti negli stabilimenti di interesse strategico nazionale (art. 3)**

Si introducono misure di **semplificazione** per gli **investimenti**, superiori a 50 milioni di euro, localizzati all'interno delle **aree industriali ex ILVA**, o anche all'esterno se funzionali all'attività dello stabilimento. A tal fine si estende ad essi l'applicazione delle disposizioni acceleratorie per la realizzazione dei programmi di investimento di interesse strategico nazionale. È prevista inoltre la presentazione, da parte dell'investitore, di un piano degli investimenti al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e la nomina, su proposta dello stesso Ministro, di un Commissario straordinario che coordini le attività necessarie alla realizzazione degli investimenti.

### **Ulteriori misure a favore dell'indotto degli stabilimenti di interesse strategico nazionale (art. 4)**

Si autorizzano anche per il 2024 le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano a **svincolare risorse**, a determinate condizioni, e ad utilizzarle per finanziare misure di **sostegno alle imprese strategiche** in sede di approvazione del rendiconto, come previsto dalla normativa vigente per il 2023.

### **In materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 5)**

Si introduce una **disciplina speciale** per la **cessione del contratto di acquisto di complessi aziendali** nel caso in cui l'organo commissariale abbia esperito azione di risoluzione per inadempimento, di annullamento o di accertamento del mancato verificarsi degli effetti traslativi del contratto, consentendo il **subentro di un nuovo soggetto**, anche a controllo pubblico. L'autorizzazione da parte del Ministero e la **clausola del prezzo massimo** (80% del prezzo originario, oltre agli investimenti) mirano a garantire un equilibrio tra la tutela dell'interesse pubblico e la continuità aziendale.

## **CAPO II – MISURE URGENTI IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI**

### **Esonero dalla contribuzione addizionale per alcune fattispecie di integrazione salariale straordinaria relative ad aree di crisi industriale complessa (art. 6)**

Viene **esclusa**, per alcune **fattispecie transitorie di integrazione salariale straordinaria**, l'**applicazione delle contribuzioni addizionali** previste dalle norme generali, a carico dei datori di lavoro, per i periodi di fruizione di **trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale**. L'esclusione riguarda i casi di concessione, per il 2025, degli

interventi di integrazione salariale straordinaria di cui all'art. 44, co. 11-*bis*, del D.Lgs. n. 148 del 14 settembre 2015. Questi ultimi trattamenti sono previsti per le **imprese operanti in aree di crisi industriale complessa**, in aggiunta e in deroga ai limiti generali di durata del relativo trattamento. Il beneficio non spetta – o cessa, qualora sia già in godimento – nel caso in cui il datore di lavoro attivi, durante il periodo di utilizzo del trattamento di integrazione salariale, una procedura di licenziamento collettivo. Alla copertura finanziaria dell'onere stimato – in termini di fabbisogno di cassa e di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni – derivante dal beneficio dell'esonero contributivo, si provvede riducendo nella misura di 9,3 milioni di euro per il 2025 la dotazione del Fondo sociale per occupazione e formazione.

### **Ulteriore periodo di cassa integrazione straordinaria in deroga per i gruppi di imprese con almeno mille dipendenti (art. 7)**

Si autorizza un **ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale**, fruibile fino al 31 dicembre 2027, per i **gruppi di imprese** con un **numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille impiegati** sul territorio italiano, che alla data del 26 giugno 2025 abbiano sottoscritto un accordo quadro di programma diretto alla salvaguardia dei livelli occupazionali, alla gestione degli esuberi e all'attivazione di percorsi di reindustrializzazione. La percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro per ciascun lavoratore può essere prevista fino al 100 per cento. Tale ulteriore periodo di CIGS è riconosciuto in continuità con le tutele già autorizzate, e quindi anche con effetto retroattivo, in deroga ai limiti di durata posti dalla normativa generale e nel limite di spesa di 30,7 milioni di euro per il 2025, di 31,3 milioni di euro per il 2026 e di 32 milioni di euro per il 2027.

### **CIGS per cessazione di attività e cessione di azienda con prospettive di riassorbimento occupazionale (art. 8)**

Stanziare nuove risorse, pari a 20 milioni di euro, per la concessione nel 2025 di un **ulteriore intervento di integrazione salariale straordinario** per un massimo di sei mesi, non ulteriormente prorogabili, a favore delle imprese per le quali, all'esito di un programma aziendale di cessazione di attività, vi siano **concrete possibilità di rapida cessione**, anche parziale, dell'azienda e di **riassorbimento occupazionale**. Prevista l'ipotesi di decadenza dal trattamento straordinario di integrazione salariale concesso nei casi di crisi aziendali caratterizzate dalla cessazione dell'attività produttiva.

### **Modifiche all'art. 1, co. 171, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (art. 9)**

Incrementato il limite di spesa per il riconoscimento, negli anni 2025 e 2026, dei **trattamenti di sostegno al reddito**, a favore dei **lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto**, dipendenti da **aziende sequestrate e confiscate** sottoposte ad **amministrazione giudiziaria**.



## **Intervento di integrazione salariale in alcuni settori (art. 10)**

Per un ulteriore periodo non superiore a dodici settimane, nell'ambito dell'arco temporale compreso tra il 1° febbraio 2025 e il 31 dicembre 2025, si consente il riconoscimento da parte dell'Inps di un **intervento specifico di integrazione salariale** per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, anche artigiani, con un numero medio di dipendenti non superiore a 15 nel semestre precedente ed operanti in **alcuni settori attinenti all'ambito della moda**. La possibilità dell'ulteriore periodo di trattamento è subordinata al rispetto del limite di risorse finanziarie già stanziato per il 2025, per il trattamento in oggetto, nella disciplina transitoria già vigente, nella quale, per il 2025, tale trattamento era contemplato per il solo mese di gennaio. Il trattamento in esame è di ammontare pari a quello stabilito per i trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale ed è riconosciuto in deroga ai limiti di durata massima per interventi ordinari di integrazione salariale e, per le imprese artigiane, in deroga ai limiti di durata dell'assegno di integrazione salariale per causali ordinarie. Si modifica, inoltre, la procedura di erogazione del trattamento specifico in oggetto, consentendo senza condizioni che il datore di lavoro richieda all'Inps il pagamento diretto della prestazione ai lavoratori.

## **In materia di ammortizzatori sociali relativi a emergenze climatiche e protocolli sui connessi rischi lavorativi (art. 10-bis)**

Durante l'**esame al Senato** sono state introdotte norme transitorie in materia di **ammortizzatori sociali** per **sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa** connesse a **eccezionali situazioni climatiche**.

In materia di trattamenti ordinari di integrazione salariale si è introdotta una deroga transitoria alla norma che stabilisce, per le imprese di specifici settori e a differenza di quanto già previsto a regime per gli altri settori, l'applicazione di determinati limiti di durata complessiva anche per l'ipotesi in cui i trattamenti siano concessi per eventi oggettivamente non evitabili. La deroga transitoria riguarda i trattamenti relativi a sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa comprese nel periodo tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2025 e viene ammessa nel rispetto di un limite di spesa pari a 10,5 milioni di euro per il 2025.

Si estende, in via transitoria e nel rispetto di un limite di spesa pari a 22,5 milioni di euro per il 2025, l'applicabilità del trattamento di integrazione salariale previsto per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato ai casi in cui l'attività sia degli operai agricoli a tempo indeterminato sia di quelli a tempo determinato sia ridotta, in ragione di intemperie stagionali, in misura pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto; l'estensione riguarda, nel rispetto del suddetto limite di spesa, le riduzioni pari alla metà di attività lavorativa comprese sempre nel periodo tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2025; per tali riduzioni, il trattamento viene riconosciuto anche in assenza del requisito concernente il numero minimo di giornate lavorative annue contemplato dal contratto individuale; in tali termini si estende dunque (con riferimento alle suddette due categorie di operai e alla causale delle intemperie stagionali) l'applicabilità dell'istituto, prevista dalla disciplina vigente a regime per i casi di sospensione per intere giornate – a causa di intemperie stagionali o di altri eventi non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori – dell'attività dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (quadri, impiegati ed operai).

Per i periodi di trattamento concessi in relazione ai casi suddetti di riduzione pari alla metà, si stabilisce l'esclusione dal computo dei limiti di durata relativi al singolo lavoratore e si prevede l'equiparazione a periodi lavorativi sia al fine del computo del numero minimo di giornate lavorative annue che deve essere contemplato dal contratto individuale sia al fine del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. Alla copertura dell'onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione.

### **Contributo straordinario per il 2025 in materia di assegno di inclusione (art. 10-ter)**

Previsto, nel corso dell'**esame al Senato** e in via eccezionale per il 2025, un **contributo straordinario** per i **nuclei familiari** beneficiari dell'**Assegno di inclusione**, al fine di garantire loro una continuità nella copertura di tale beneficio a fronte del mese di sospensione previsto dalla normativa vigente dopo un periodo di fruizione non superiore a diciotto mesi; tale contributo straordinario è infatti riconosciuto laddove tali nuclei familiari abbiano presentato domanda di rinnovo e vengano ammessi all'ulteriore periodo di 12 mensilità, sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente.

## **CAPO III – DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI**

### **Disposizioni finanziarie (art. 11)**

Si incrementa il **Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE)** di 3,7 milioni per il 2025, di 2,2 milioni per il 2026 e di 4,3 milioni per il 2027. Si dispone circa la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'art. 1 del presente decreto-legge (con le disposizioni per assicurare la continuità produttiva degli stabilimenti ex ILVA) pari a 200 milioni per il 2025 e degli oneri derivanti dal sopra richiamato incremento del FISPE.

### **Entrata in vigore (art. 12)**

Si dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è dunque **vigente dal 27 giugno 2025**.

---

*Iter*

Prima lettura Camera

[AC 2527](#)

Prima lettura Senato

[AS 1561](#)

[Legge n. 113/25 del 1 agosto 2025](#)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2025, n.92, recante misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi.

[Testo Coordinato Del Decreto-Legge 26 Giugno 2025, N. 92](#)

Riepilogo del voto finale ripartito per Gruppo parlamentare			
Gruppo Parlamentare	Favorevoli	Contrari	Astenuti
APERRE	0 (0%)	0 (0%)	4 (100%)
AVS	0 (0%)	8 (100%)	0 (0%)
FDI	80 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
FI-PPE	15 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
IVICRE	0 (0%)	1 (100%)	0 (0%)
LEGA	40 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
M5S	0 (0%)	34 (100%)	0 (0%)
MISTO	0 (0%)	1 (50,0%)	1 (50,0%)
NM-M-C	4 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
PD-IDP	0 (0%)	41 (100%)	0 (0%)